



Schweizer Fachverband für Kosmetik
swissnaildesign.ch
Visagisten Verband der Schweiz
Association Suisse D'Estheticiennes Propriétaires,
ASEBIP
Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, AESI

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

L'esame di professione per

Estetista con attestato professionale federale con orientamento medicina estetica

Estetista con attestato professionale federale con orientamento Wellness

Onicotecnica/Onicotecnico con attestato federale professionale

Truccatrice/truccatore con attestato professionale federale

Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo con attestato federale

del 10.07.2010

V 0.1, 31.03.2010

V 0.2, 06.04.2010

V 0.3, 12.04.2010

V 0.4, 19.04.2010

V 0.5, 04.05.2010

V 0.6, 05.05.2010

V 0.7, 07.05.2010

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile emana ai sensi del numero 1.2 il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Gli specialisti nel campo professionale Bellezza sono dei professionisti qualificati nel loro ambito di attività. Nello specifico:

Estetista con attestato professionale federale con orientamento professionale medicina estetica ed estetista con attestato federale con orientamento Wellness

Onicotecnica/Onicotecnico con attestato professionale federale

Visagista con attestato professionale federale

Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo con attestato professionale federale

Nel quadro delle competenze comuni a tutti gli ambiti di attività sono in grado di offrire prestazioni professionali personalizzate per trattamenti di cute, unghie, capelli e corpo. Riconoscono anomalie della cute e delle unghie, stabiliscono un piano di trattamento e, se necessario, indirizzano il cliente da un medico. Assumono compiti imprenditoriali come la direzione delle persone in formazione o delle persone che assolvono periodi di pratica professionale, assicurano all'interno di un team l'ampia diffusione delle informazioni e gestiscono il proprio ambito lavorativo in maniera economica e redditizia. Il contatto quotidiano con i clienti e la consulenza vengono gestiti grazie alla loro approfondita conoscenza delle modalità di conduzione di un colloquio professionale. Nello svolgimento dei colloqui tengono in considerazione l'aspetto psicologico poiché il dialogo con il cliente richiede grande sensibilità.

Nel quadro dei quattro settori di attività gli specialisti dispongono di differenti competenze:

l'estetista con attestato professionale federale con orientamento professionale medicina estetica o Wellness pratica trattamenti cosmetici (come un linfodrenaggio manuale al volto) e trattamenti per le alterazioni della cute dovute all'età.

L'estetista con attestato professionale federale con orientamento medicina estetica tratta pazienti con problemi di acne, fornisce chiarimenti e stabilisce un piano di trattamento concreto. Tratta, inoltre professionalmente annessi cutanei e capillari.

L'estetista con attestato professionale federale con orientamento Wellness effettua differenti trattamenti per corpo e viso. È in grado di eseguire un'accurata analisi del corpo e di trattare in maniera professionale la cellulite. Rientrano nell'attività lavorativa anche differenti trattamenti wellness.

L'onicotecnica/onicotecnico con attestato professionale federale cura in maniera professionale le unghie naturali della mano e del piede, applica unghie artificiali ed esegue trattamenti decorativi nailart. Nel quotidiano svolgimento dell'attività impiega con padronanza strumenti e materiali differenti.

La truccatrice/il truccatore con attestato professionale federale trucca clienti privati per occasioni private o per eventi professionali (come sfilate di moda). È in grado di eseguire tutti i passi necessari per la realizzazione di un trucco leggero da giorno, di un trucco da sera fino al trucco da sposa in modo affidabile e creativo. È in grado di creare fashion-make-up insoliti. Realizza effetti speciali lavorando con parrucche, parti in gomma ecc. Inoltre, è in grado di nascondere con la cosmesi i problemi della cute.

La derma-pigmentologa/il derma-pigmentologo con attestato professionale federale si distingue per i trattamenti professionali di trucco permanente. Esamina in maniera completa la situazione del cliente curando in maniera particolare il colloquio di consulenza. Svolge trattamenti postoperatori e ricostruttivi approcciandosi con partico-

lare sensibilità al cliente. Utilizza in maniera appropriata e sicura apparecchiature, colori e materiali.

Gli specialisti nel campo professionale Bellezza lavorano in un proprio studio/azienda o in qualità di impiegati a tempo pieno o parziale. Sono abituati a lavorare da soli o in seno a una piccola squadra ma sanno integrarsi in maniera professionale anche all'interno di grosse aziende con altri professionisti. Su richiesta lavorano per eventi nazionali e internazionali o praticano trattamenti al di fuori dell'ambito aziendale.

A tutti gli specialisti del campo professionale Bellezza nell'esercizio della pratica professionale è richiesta grande creatività, ma anche uno stretto contatto con la realtà poiché sanno riconoscere quando un trattamento non va effettuato e sanno fornire spiegazioni in merito. È dunque molto importante porsi con la giusta sensibilità nei confronti del cliente.

Gli specialisti contribuiscono in maniera importante al benessere della persona e alla riduzione dello stress attraverso trattamenti estetici rigeneranti e intervengono in situazioni difficili dovute a operazioni chirurgiche o malattie fornendo un supporto di primaria importanza.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

Schweizer Fachverband für Kosmetik, (SFK)

swissnaildesign.ch

Visagisten Verband der Schweiz, (VVdS)

Association Suisse D'Estheticiennes Proprietaires, (ASEPIB)

Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, (AESI)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della Commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti gli adempimenti per il conferimento dell'attestato professionale federale sono a carico di una Commissione per la garanzia della qualità (Commissione GQ). La Commissione GQ si compone di 8 – 12 membri e viene nominata per una durata di quattro anni dalle direzioni o dall'assemblea generale delle organizzazioni responsabili .

2.12 La Commissione GQ si autocostruisce e può deliberare solo in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, la decisione spetta al Presidente.

2.2 Compiti della Commissione GQ

2.21 La Commissione GQ:

- a) emana la direttiva concernente il presente regolamento d'esame e l'aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce l'importo delle tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);

- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) dispone la composizione dei compiti d'esame e conduce l'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per i compiti loro assegnati e li impiega;
- g) decide sia in merito all'ammissione all'esame finale sia in merito a un'eventuale esclusione;
- h) fissa il contenuto dei moduli e le esigenze degli esami di modulo;
- i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide in merito al rilascio dell'attestato professionale;
- j) si occupa delle istanze e dei ricorsi;
- k) verifica periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone la rielaborazione e fissa la durata di validità del superamento dei moduli;
- l) decide in merito al riconoscimento e al computo di altri titoli o prestazioni;
- m) riferisce sulla propria attività alle autorità superiori e all'UFFT;
- n) si occupa dello sviluppo e della garanzia della qualità, in particolar modo nell'aggiornamento regolare dei profili di qualificazione in base alle necessità del mercato del lavoro.

2.22 La Commissione GQ può carico delegare gli adempimenti amministrativi e la gestione a una segreteria generale.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale è sottoposto alla vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari la Commissione GQ può accordare delle deroghe.

2.32 L'invito di partecipazione e la documentazione devono essere inviati tempestivamente all'UFFT.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 La pubblicazione dell'esame finale avviene nelle tre lingue ufficiali almeno cinque mesi prima della data d'inizio stabilita.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine per l'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- a) copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'iscrizione;
- c) copia dei certificati di fine modulo superati o relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) copia di un documento ufficiale con foto.
- f) solo per gli estetisti: indicare il tipo di indirizzo, medicina estetica o Wellness

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi:

a) ha conseguito un attestato federale di capacità di estetista e che ha maturato un'esperienza professionale di almeno due anni nell'indirizzo professionale indicato; oppure

b) ha conseguito un attestato federale di capacità e che ha maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni nel campo professionale scelto e che ha superato con successo i moduli di base (modulo di base estetista, modulo di base processo di amministrazione e supporto e modulo di base consulenza ai clienti);

e

c) dispone dei necessari certificati di modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

Con riserva del pagamento della tassa d'esame entro il termine indicato al 3.41.

3.32 Sono necessari i seguenti certificati di modulo per l'iscrizione all'esame finale:

- Modulo 1: cosmesi
- Modulo 2: processi di organizzazione e supporto
- Modulo 3: consulenza ai clienti

Così come i seguenti 3 certificati di modulo per campo professionale:

medicina estetica:

- Modulo 4: medicina estetica generale
- Modulo 5: acne
- Modulo 6: trattamento annessi cutanei e capillari

Wellness:

- Modulo 4: medicina estetica generale
- Modulo 7: analisi corporale e cellulite
- Modulo 8: wellness per il corpo

Onicotecnica:

- Modulo 9: sistemi e tecniche
- Modulo 10: trattamenti speciali per mano e piede
- Modulo 11: informazioni sui materiali, strumenti e apparecchiature

Visagismo:

- Modulo 12: trucco da giorno, da sera e da sposa
- Modulo 13: fashion
- Modulo 14: camouflage medico/cosmetico ed effetti speciali

Trucco permanente:

- Modulo 15: apparecchiature, colori, materiale
- Modulo 16: trattamento
- Modulo 17: trattamento postoperatorio e ricostruttivo

Contenuto ed esigenze dei singoli moduli sono determinati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (identificazione dei moduli con incluse le esigenze relative all'attestazione delle competenze) e sono elencate nelle direttive o nei rispettivi allegati.

- 3.33 L'UFFT decide in merito all'equipollenza di documenti e diplomi esteri.
- 3.34 La decisione di ammissione all'esame finale viene comunicata per iscritto al candidato almeno otto settimane prima dell'inizio della prova. Una decisione negativa deve contenere le motivazioni e i rimedi giuridici. Con la decisione di ammissione, ai candidati vengono consegnate anche la lista dei periti d'esame e dei mezzi ausiliari autorizzati e richiesti per lo svolgimento della prova.

3.4 Spese

- 3.41 I candidati versano la tassa d'esame dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione. Le tasse relative al rilascio dell'attestato professionale e dell'iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale, così come le eventuali spese sostenute per il materiale sono conteggiate separatamente. Esse sono a carico dei candidati.
- 3.42 Ai candidati che si ritirano entro i termini prescritti al 4.2 o per fondati motivi si ritirano prima dell'esame finale viene rimborsato il contributo versato, dedotte le spese.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso della tassa.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla Commissione GQ, caso per caso, tenendo conto del numero di esami da ripetere.
- 3.45 Spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione per l'esame finale sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 CONVOCAZIONE

- 4.11 Un esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno il seguente numero di candidati risponde ai requisiti previsti per l'ammissione:
- Estetista con attestato professionale federale con orientamento medicina estetica o Wellness:
almeno sei candidati devono soddisfare le condizioni d'iscrizione. Nel caso in cui il numero di candidati sia inferiore a sei, la Commissione GQ si pronuncia in merito allo svolgimento dell'esame finale.
- Onicotecnico/Onicotecnica con attestato professionale federale:
almeno due candidati devono soddisfare le condizioni d'iscrizione.
- Truccatore/Truccatrice con attestato professionale federale:
almeno tre candidati devono soddisfare le condizioni d'iscrizione.
- Derma-pigmentologa/Dermapigmentologo con attestato professionale federale:
almeno tre candidati devono soddisfare le condizioni d'iscrizione.
- 4.12 I candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese, italiano.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene il programma d'esame con le indicazioni inerenti il luogo e la data dell'esame finale.
- 4.14 La domanda di riconsulenza contro i periti, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla Commissione GQ almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La Commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirarsi fino a dieci settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Decorso questo termine i candidati possono ritirarsi soltanto se presentano un valido motivo. Sono considerati motivi validi:
- la maternità;
 - la malattia e l'infortunio;
 - un lutto in famiglia (cerchia ristretta);
 - il servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il ritiro deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Commissione GQ corredato della necessaria documentazione.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che hanno deliberatamente presentato falsa documentazione all'atto dell'iscrizione, che hanno presentato una certificazione di modulo conseguita da altri o che hanno cercato di trarre in inganno la Commissione GQ con altri mezzi, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- utilizza mezzi ausiliari non ammessi;
 - infrange gravemente la disciplina dell'esame;
 - cerca di trarre in inganno i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame è disposta dalla Commissione GQ. I candidati hanno il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la Commissione GQ non ha deciso in merito.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

- 4.41 Almeno una persona competente sorveglia lo svolgimento pratico e scritto dei lavori d'esame. Essa prende nota delle proprie osservazioni.
- 4.42 Almeno due periti valutano le prove scritte e pratiche e stabiliscono insieme la nota.
- 4.43 Almeno due periti presenziano all'esame orale, prendono appunti sul colloquio d'esame e sul suo svolgimento, valutano le prestazioni e stabiliscono insieme la nota.
- 4.44 Docenti dei corsi preparatori, parenti, superiori attuali e precedenti e collaboratori dei candidati non possono esercitare la funzione di perito. Nel caso in cui non sia disponibile un numero sufficiente di periti, si deve garantire che almeno uno dei periti non sia un docente dei corsi preparatori. Nell'eventualità in cui membri della Commissione GQ svolgano al contempo la funzione di periti, essi vengono esclusi dalla valutazione dei risultati al fine di separare chiaramente i compiti.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La Commissione GQ decide del superamento dell'esame durante una riunione indetta al termine dell'esame finale. Il rappresentante dell'UFFT è invitato per tempo a partecipare alla riunione.
- 4.52 Docenti dei corsi preparatori, parenti, superiori attuali e precedenti e collaboratori dei candidati sono esclusi dalla decisione relativa al rilascio dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo di esame (orale/scritto/pratico)	Tempo
1 Studio di un caso	Scritto	180 min.
2 Consulenza ai clienti	orale	60 min.
Rollenspiele	orale	30 min.
Critical Incidents		
3 Prova di lavoro		
• Valutazione dello stato di cute e unghie- stesura piano di trattamento	pratico	60 min.
• Trattamento /illustrazione su modello	pratico	90 min.
• Colloquio professionale /riflessione	orale	30 min.
Totale		450 min

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La suddivisione è stabilita dalla Commissione GQ.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate relative all'esame sono indicate al n. 2.21 lettera a delle direttive inerenti al regolamento d'esame.

- 5.22 La Commissione GQ decide sull'equivalenza di parti d'esame o di moduli relativi ad altri esami del livello terziario così come sull'eventuale dispensa dalle parti d'esame corrispondenti del presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

- 6.11 La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame è espressa in note. Valgono le disposizioni ai n. 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le voci relative alle parti d'esame vengono apprezzate in punti.
- 6.22 La somma dei punti derivante dall'apprezzamento delle singole voci della parte d'esame costituisce la nota per quella parte d'esame. Se il sistema di apprezzamento non utilizza i punti delle voci per determinare la nota finale, quest'ultima è impartita secondo quanto indicato al n. 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è formata dalla media delle note delle singole parti d'esame arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note che vanno dal 6 all'1. La nota 4 e superiori indicano una prestazione sufficiente. Valori diversi dalla mezza nota non sono ammessi.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva è almeno pari a 4,0 **e la parte d'esame 3 è superata con una nota sufficiente.**
- 6.42 L'esame finale non è superato quando i candidati:
- non si sono ritirati per tempo;
 - non si sono presentati all'esame senza addurre validi motivi;
 - si ritirano dopo l'inizio dell'esame senza addurre validi motivi;
 - sono esclusi dall'esame.
- 6.43 La Commissione GQ decide autonomamente in merito al superamento dell'esame finale sulla base delle prestazioni fornite. Chi supera l'esame finale consegue l'attestato professionale federale.
- 6.44 La Commissione GQ rilascia ai candidati un certificato relativo all'esame finale nel quale devono essere perlomeno contenuti:
- un'attestazione relativa ai moduli richiesti o un'attestazione relativa alle equivalenze;
 - le note relative alle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale l'indicazione dei rimedi giuridici.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

- 6.52 Gli esami di ripetizione sono riferiti solo a quelle parti d'esame per le quali si è fornita una prestazione ritenuta insufficiente.
- 6.53 Per l'iscrizione e l'ammissione valgono le stesse condizioni previste per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE ,TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale viene rilasciato dall'UFFT dietro richiesta della Commissione GQ ed è sottoscritto dal direttore dell'Ufficio federale e dal presidente della Commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati ad avvalersi del seguente titolo protetto:

Estetista

- **Kosmetikerin/Kosmetiker mit eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung Medizinische Kosmetik und Kosmetikerin/Kosmetiker mit eidg. Fachausweis Fachrichtung Wellness**
Esthéticienne/Esthéticien avec brevet fédéral
Estetista con attestato professionale federale con Orientamento medicina estetica e estetista con attestato professionale federale con orientamento Wellness
Medical Beauty Therapist with Federal Diploma of Professional Education and Training / Wellness Beauty Therapist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Onicotecnica

- **Naildesignerin/Naildesigner mit eidgenössischem Fachausweis**
Styliste d'ongles avec brevet fédéral
Onicotecnica/Onicotecnioco con attestato professionale federale
Nail Artist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Visagismo

- **Visagistin/Visagist mit eidgenössischem Fachausweis**
Maquilleuse/Maquilleur professionell avec brevet fédéral
Truccatrice/Truccatore con attestato professionale federale
Make-up-Artist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Trucco permanente

- **Derma-Pigmentologin/Derma-Pigmentologe mit eidgenössischem Fachausweis**

Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo con attestato professionale federale

- 7.13 I titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro gestito dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito con mezzi illeciti riservandosi la possibilità di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione presa dall'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedio giuridico

- 7.31 Contro la decisione della Commissione GQ inerente la non ammissione all'esame finale o il rifiuto di rilascio dell'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le motivazione del ricorrente e la necessaria documentazione.
- 7.32 In prima istanza la decisione sul ricorso spetta all'UFFT. La sua decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Le associazioni responsabili stabiliscono, dietro richiesta della Commissione GQ, i principi per il rimborso dei membri e dei periti.
- 8.2 Le associazioni responsabili si fanno carico dei costi dell'esame ove questi non siano coperti dalla tassa d'esame, dal contributo federale o da altri finanziamenti.
- 8.3 Dopo la conclusione dell'esame la Commissione GQ inoltra all'UFFT, secondo le linee guida, un conto economico dettagliato sulla base del quale l'UFFT stabilisce il contributo federale per la conduzione dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 31 ottobre 2003 relativo all'esame di professione per Estetista è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti secondo il regolamento anteriore del 31 ottobre 2003 hanno la possibilità di effettuare una o due ripetizioni entro il 31 dicembre 2010.

9.3 Riconoscimento retroattivo

Ai candidati che hanno superato l'esame federale di professione per Estetista nel 2008 viene rilasciato l'attestato professionale federale di estetista con orientamento medicina estetica.

9.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore dietro approvazione dell'UFFT.

10 EMANAZIONE

■ (Luogo e data)

Schweizer Fachverband für Kosmetik

(firma)

swissnaildesign.ch

(firma)

Visagisten Verband der Schweiz

(firma)

Associazione Estetiste della Svizzera Italiana

(firma)

Association Suisse d'Estheticiennes Proprietaires

(firma)

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA
La direttrice

Dott.ssa Ursula Renold